

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 869 DEL 12/09/2016

OGGETTO: Asl n. 2 Olbia / Società T.R.C. Srl ; transazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		AVV ROBERTO DI GENNARO	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 12/09/2016	Al 29/09/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Premesso che in data 07.07.2014 il Tribunale di Tempio Pausania, sezione lavoro, emetteva decreto ingiuntivo n. 551/2014, con il quale ingiungeva a questa Asl n. 2 di Olbia di pagare alla ricorrente T.R.C. Srl , l'importo di euro 43.993,75 oltre interessi e spese della procedura, a titolo di somme da imputarsi alle differenze tra quanto corrisposto dalla Asl alla controparte nel periodo tra gli anni 2007 e 2012 e quanto asseritamente dovuto al ricorrente in base alla riviviscenza della D.G.R. 19/6 1998;

Considerato che l'Azienda proponeva opposizione al ridetto, eccependo l'applicabilità del tariffario del 1998 e chiedendo invece l'applicazione del successivo tariffario emanato a seguito del pronunciamento del sentenza del CdS n. 6290/11;

Dato Atto che la sentenza n. 416/2016 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, non accogliendo la domanda di parte attrice, definitivamente pronunciando, rigettava l'opposizione avanzata avverso il decreto ingiuntivo n. 551/2014 del 07.07.2014, confermando il predetto decreto e condannando, per l'effetto, l'opponente alla refusione delle spese del giudizio liquidate in € 3.000,00 per spese professionali e spese vive, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge, per un totale complessivo di € 4.377,36;

Considerato altresì, che con ricorso TAR Sardegna, iscritto al n. RG 665/2016, la Società T.R.C. Srl chiedeva l'annullamento delle determinazioni della Asl n. 2 recanti l'approvazione della proposta di contratto e l'assegnazione del tetto di spesa per le prestazioni di diagnostica per immagini per l'anno 2016;

Dato Atto che le parti, a seguito di trattative tra loro intercorse, sono pervenute ad una definizione stragiudiziale dei contenziosi sopra descritti, sottoscrivendo atto di transazione in data 25.08.2016, agli atti dell'Azienda e, convenendo, pertanto, il versamento integrale da parte della Asl del capitale ingiunto nel decreto ingiuntivo n. 551/2014 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania, oltre spese e con decurtazione di 1/3 degli interessi calcolati a partire dal 01.01.2009 fino ad oggi pari complessivamente ad € 18.523,14 entro e non oltre la data del 15.09.2016, con evidente risparmio sugli stessi (1/3 : € 9.290,50);

le parti hanno convenuto altresì di formalizzare le attività di rito per la rinuncia al ricorso TAR Sardegna iscritto al n. RG 665/2016 entro la data per l'udienza camerale fissata per il 21.09.2016;

Considerato che l'atto di transazione suddetto, relativo a contenzioso in atto e riguardante erogazione di prestazioni essenziali, è stato sottoscritto nell'esercizio dei pieni poteri del

Commissario Straordinario, risulta necessario dover procedere a formalizzare e a dare esecuzione all'atto di transazione sottoscritto tra La Asl n. 2 e La Società TRC Srl in data 25.08.2016 con il pagamento degli importi ivi stabiliti e nel rispetto delle date ivi indicate; trattasi comunque di atto indifferibile ed urgente, necessario al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa per l'Azienda;

Visti

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di corrispondere alla Società T.R.C. Srl , in esecuzione dell' atto di transazione sottoscritto in data 25.08.2016 tra la Asl n. 2 e la ridetta Società, le somme come derivanti dalla sentenza n. 416/2016 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania che ha confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 551/2014 e, precisamente, € 43.993,75 a titolo di capitale ingiunto, € 18.523,14 a titolo dei 2/3 degli interessi come da domanda ed complessive € 4.377, 36 a titolo di spese legali;
- di imputare la spesa al fondo rischi spese legali per la parte in cui la somma è stata precedentemente accantonata
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACR O	NUMERO CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO(IVA INCL.)
2016	UA2_AAGG	2	A514030301	Fondo rischi spese legali	45.000,00
2016	UA2_PROG	11	A802020701	Altre sopravvenienze	3.371,11
2016	UA2_AAGG	3	A202030109	Fondo rischi per interessi moratori	18.523,14

-
- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di competenza;

- di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10.

**Il Commissario Straordinario
Dr Paolo Tecleme**

Il Responsabile Area AAGLLC : Avv. R.Di Gennaro

Il Responsabile istruttoria : E.M.